

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la propria nota DVA-00_2014-0004021, ha chiesto ad ISPRA una proposta al fine dell'emanazione di un decreto per la regolamentazione delle fasi di accertamento, notifica e contestazione delle sanzioni ex art. 29-decies del dlgs. n. 152/06 ai sensi del comma 3 bis dell'art. 2 della legge n. 89 del 2013 che recita *"... il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ..."*
- CONSIDERATO** che, ISPRA ha predisposto una prima revisione della proposta che è stata fatta circolare tra il Direttori Generali delle Agenzie con e-mail in data 13 marzo 2014
- CONSIDERATO** che, sulla base delle osservazioni pervenute dalle Agenzie, ISPRA ha emendato la proposta iniziale definendo una proposta di REGOLAMENTO da trasmettere al Ministero;
- VISTA** la proposta di REGOLAMENTO disciplinante i contenuti

minimi e i formati dei verbali di accertamento contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;

VISTA la nota informativa presentata al Consiglio Federale del 30 giugno 2014;

VISTA la nota informativa di accompagnamento, allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante;

VISTO l'articolo 8 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

DELIBERA

1. Il Consiglio federale approva la proposta di REGOLAMENTO disciplinante i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che è parte integrante della presente delibera.
2. Il Consiglio Federale dà mandato al Presidente del CF di trasmettere al MATTM la proposta di REGOLAMENTO e di riferire al CF sullo sviluppo delle interlocuzioni con il Ministero finalizzate alla pubblicazione del REGOLAMENTO medesimo.

Roma, 17 DIC. 2014.

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



Proposta di REGOLAMENTO

disciplinante i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento contestazione e notificazione relativi ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

NOTA INFORMATIVA PER IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la propria nota DVA-00_2014-0004021, ha chiesto ad ISPRA una proposta al fine dell'emanazione di un decreto per la regolamentazione delle fasi di accertamento, notifica e contestazione delle sanzioni ex art. 29-decies del dlgs. n. 152/06 ai sensi del comma 3 bis dell'art. 2 della legge n. 89 del 2013 che recita "... *il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con apposito decreto avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio federale istituito presso l'ISPRA, definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*".

ISPRA ha predisposto una prima revisione della proposta che è stata fatta circolare tra il Direttori Generali delle Agenzie con e-mail in data 13 marzo 2014.

A seguito della circolazione sono pervenute osservazioni da ARPA Umbria e ARPA Toscana.

In contatto con le Direzioni Tecniche delle Agenzie che hanno inviato commenti, ISPRA ha revisionato la proposta iniziale, allineandola alle osservazioni pervenute.

Il testo risultante dalla consultazione è stato sottoposto all'ultimo CF del giugno 2014.

Il CF del 30 giugno 2014 ha deciso di rimandare la decisione in merito al Regolamento per acquisire ulteriori osservazioni.

Dopo il CF del 30 giugno 2014 sono pervenute osservazioni solo da ARPA Liguria. ARPA Liguria osserva che il ruolo di accertatore degli operatori di ARPA sarebbe oggi messo in dubbio dalla revisione normativa IED. ISPRA aveva formulato un testo a carattere più generico ma le osservazioni pervenute da ARPA Toscana e ARPA Umbria hanno fatto propendere per un testo che confermasse una procedura oggi largamente adottata dalle Agenzie, anche per effetto delle norme vigenti nelle rispettive Regioni. Inoltre ARPA Liguria osserva l'inutilità del rapporto art. 17, sulla base dell'esperienza condotta nella propria Regione. Si tratta, in vero, di un rapporto che i Prefetti richiedono espressamente ad ISPRA nei casi di accertamento e contestazione di sanzioni AIA statali. L'osservazione di ARPA Liguria si può risolvere subordinando la redazione del rapporto ai rapporti stabiliti con la propria Autorità Competente.

In data 12 dicembre 2014 sono pervenuti ulteriori osservazioni da parte di ARPA Toscana, sulla base delle quali sono state apportate alcune integrazioni che sono state recepite nel testo trasmesso in data odierna.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si propone nuovamente, per adozione, in testo emendato del Regolamento.

Roma, 12 dicembre 2014

Proposta di REGOLAMENTO

**disciplinante i contenuti minimi e i formati dei
verbali di accertamento, contestazione e
notificazione relativi ai procedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 29-quattordecies
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**

Sistema Interagenziale ISPRA / ARPA / APPA

SOMMARIO

| | |
|---|-----------|
| ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ART.2 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE..... | 3 |
| ART.3 AUTORITÀ COMPETENTE | 3 |
| ART.4 SOGGETTI ACCERTATORI | 3 |
| ART.5 ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA | 4 |
| ART.6 NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA | 6 |
| ART.7 RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE..... | 7 |
| ART.8 SCRITTI DIFENSIVI | 7 |
| ART.9 NORME FINALI..... | 7 |
| ALLEGATO 1 - SCHEMA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA | 8 |
| ALLEGATO 1 BIS – ESEMPIO DI VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE | 10 |
| ALLEGATO 2 – SCHEMA DI LETTERA DI TRASMISSIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE..... | 13 |
| ALLEGATO 3 - RAPPORTO EX ART. 17 DELLA L. 24.11.81 N.689 | 14 |
| ALLEGATO 4 - SCHEMA TRASMISSIONE RAPPORTO EX ART.17 L.689/81..... | 15 |

Art.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito dalle norme cui si riferiscono, nei casi di violazione delle norme che comportano la sanzione amministrativa con pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art.29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014 e del comma 3 dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 3/12/12 convertito dalla Legge 231 del 24/12/12, ulteriormente modificata dalla Legge 89 del 3 agosto 2013, in riferimento all'applicazione della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento, la contestazione e la notifica delle violazioni alle prescrizioni di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), di cui al Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006, al fine dell'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.

Art.2 Disposizioni di carattere generale

All'accertamento delle violazioni dell'art.29-quattordicesimo del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.1 del Decreto Legge 207 del 3/12/12 convertito dalla Legge 231 del 24/12/12, ulteriormente modificata dalla Legge 89 del 3 agosto 2013, si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente regolamento.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto competente per territorio per gli impianti di competenza statale e dall'Autorità Competente per gli altri impianti.

In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Art.3 Autorità competente

Agli effetti di quanto disposto all'art.14, comma terzo, all'art.17, all'art.18, commi primo e secondo, all'art.19 e all'art.20, della Legge n.689/1981, concernenti rispettivamente la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e le sanzioni amministrative accessorie, per Autorità Competente si intende:

- per gli impianti di competenza statale il Prefetto competente per territorio.
- per gli altri impianti l'ufficio regionale o provinciale competente (art. 17 L.689/1981).

Art.4 Soggetti accertatori

Alle attività connesse con l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, provvede, per gli impianti di competenza statale, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), anche avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA) territorialmente competenti, secondo modalità stabilite in apposite Convenzioni. Per gli altri impianti provvede l'Autorità Competente responsabile del procedimento di rilascio dell'AIA, avvalendosi delle ARPA/APPAs.

Coloro che sono individuati per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art.13 della legge n.689/1981. Essi devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della legge n.689/1981 e quella degli altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti.

Art.5 Accertamento e contestazione della violazione amministrativa

L'accertamento consiste nell'acquisizione da parte del soggetto accertatore della piena conoscenza della sussistenza dell'illecito amministrativo.

In alcune circostanze l'accertamento può essere effettuato direttamente durante la visita ispettiva. In tal caso si procede alla contestazione immediata al trasgressore e obbligato in solido mediante redazione in loco del "verbale di accertamento e contestazione", firmato dall'accertatore, e alla consegna brevi manu agli interessati.

Nella maggior parte dei casi, soprattutto durante ispezioni presso installazioni titolari di AIA, è invece frequente la distinzione, anche temporale, tra la visita ispettiva e l'attività di accertamento, che richiede una serie di indagini successive alla visita stessa, per l'acquisizione di tutti gli elementi utili a valutare la condotta sanzionabile. Qualora, in presenza di accertamenti complessi, l'organo di controllo debba effettuare una valutazione unitaria dei dati acquisiti e della loro rilevanza in termini di illecito, l'accertamento può essere effettuato per gradi e l'eventuale esistenza di una violazione può emergere anche all'esito di una dialettica tra distinti uffici.

In tali casi, dopo la visita ispettiva in loco, si procede all'analisi della documentazione raccolta presso l'installazione, alla valutazione degli ulteriori documenti richiesti durante la visita ed inviati dal Gestore con note successive, alla valutazione degli esiti di eventuali accertamenti analitici effettuati.

La documentazione dell'attività di accertamento, in questi casi, può avvenire anche con atti intermedi, pertanto si potranno produrre uno o più verbali dei singoli atti di accertamento compiuti (ad esempio verbali di ispezione, verbali fotografici, ecc.) e il documento conclusivo, predisposto in epoca successiva, ovvero quando l'accertamento è concluso, contenente la valutazione delle risultanze dell'accertamento compiuto. La data di tale atto costituisce la data dell'accertamento, a partire dalla quale decorrono i 90 giorni richiesti dall'art. 14 della L.689/81 per la notifica del verbale di contestazione al trasgressore e obbligato in solido.

In allegato 1 è riportato uno schema di verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, utilizzabile sia in caso di accertamento e contestazione immediata durante la visita ispettiva, sia in caso di accertamento e contestazione successivi.

Lo stesso modello può essere utilizzato anche nel caso in cui l'accertamento della violazione non avvenga ad esito di una visita ispettiva in loco e delle conseguenti successive valutazioni, ma in seguito ad una verifica documentale effettuata durante lo svolgimento in ufficio delle attività di controllo della documentazione inviata dal Gestore in ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA. Anche in tali casi la conclusione dell'accertamento può avvenire ad esito di una serie di successivi approfondimenti, quali ad esempio la richiesta di ulteriori informazioni al Gestore, l'interlocuzione con altri enti pubblici o l'eventuale verifica in loco tramite ispezione straordinaria. Anche la documentazione dell'accertamento può, in queste circostanze, essere costituita da vari atti intermedi e da un eventuale documento finale, contenente la valutazione delle risultanze dell'accertamento compiuto, la cui data costituisce a tutti gli effetti la data di accertamento della violazione, da cui decorrono i 90 giorni richiesti dalla norma per la notificazione al trasgressore e obbligato in solido del relativo verbale.

Il verbale di accertamento e contestazione deve contenere almeno le informazioni minime di seguito riportate.

a) Generalità del trasgressore e dell'obbligato in solido ai sensi degli artt. 6 e 14 della L.689/1981. Indicare se esiste una delega di funzioni.

b) Percorso di accertamento dell'illecito.

Occorre distinguere tra i seguenti casi.

1) Accertamento diretto durante la visita in loco e contestazione immediata.

Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.

2) Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione.

Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata.

Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti e relativi esiti).

Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa e accertamento all'Autorità Competente ai fini dell'AIA, la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.

3) Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.

Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti al Gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento.

c) Norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste.

d) Descrizione dettagliata delle violazioni.

e) Modalità di contestazione.

Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione.

Distinguere tra i seguenti casi.

1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco.

Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale.

2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare le ragioni per le quali non è stato possibile effettuare la contestazione immediata.

3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.

f) Modalità di notificazione.

g) Indicazione dell'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981.

h) Sanzione e modalità di pagamento.

Indicare l'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.

Specificare che l'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 17 della L.689/1981 provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della stessa L.689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.

Evidenziare l'inapplicabilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.

i) Spese di procedimento

Le spese di procedimento, pari a €,.. (.../..), saranno dovute nel caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo.

j) Modalità e termini di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art.18 della legge n.689/1981.

Indicare la facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido di inviare all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981 entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento e contestazione, eventuali scritti difensivi e/o la richiesta di essere sentiti dalla medesima autorità, ai sensi dell'art. 18 della L.689/81.

k) Eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata.

l) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.

m) Data e luogo, qualifica, cognome, nome, ente di appartenenza del verbalizzante e sua sottoscrizione.

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art.15 della legge n.689/1981.

In allegato 1/bis è riportato un esempio di verbale di accertamento e contestazione.

Art.6 Notifica del Verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa

Per la notifica del verbale di accertamento e contestazione della violazione al trasgressore ed agli altri soggetti obbligati, si applicano le disposizioni dell'art.14 della L.689/1981, della L.890/1982 per la notifica a mezzo di posta e della L.221/2012 per la notifica con PEC.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore e/o obbligato in solido entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di trecentosessanta giorni se residenti all'estero.

In tali casi la notificazione della violazione può essere eseguita anche da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione dell'infrazione, purché faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione.

La trasmissione tramite servizio postale di notificazione Atti Giudiziari o PEC del verbale di accertamento e contestazione al trasgressore/obbligato in solido, è effettuata qualora vi sia l'impossibilità ad effettuare la relativa contestazione nell'immediatezza; in tal caso la notifica può essere inserita anche nel medesimo verbale di accertamento e contestazione.

Ai sensi dell'art. 149-bis del Codice di procedura civile, come modificato dal D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, la notifica di una contestazione dell'illecito amministrativo può avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del destinatario se questo è pubblicato in un pubblico elenco o comunque accessibile alla Pubblica Amministrazione

Pertanto:

- a) ai sensi dell'art. 3, L. 689/1981 se il trasgressore è la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, l'invio della contestazione tramite PEC può avvenire solamente nel caso che questi abbia dichiarato un proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero che lo stesso risulti pubblicato in pubblici

elenchi. In caso contrario, la contestazione al trasgressore dovrà avvenire a mezzo del servizio postale;

- b) se invece è un'impresa o un professionista iscritto a un albo/elenco istituito per legge, l'invio della contestazione deve sempre essere effettuato via PEC.

In Allegato 2 è presente un esempio di schema per la redazione della lettera di trasmissione tramite servizio postale di notificazione Atti Giudiziari o PEC del verbale di accertamento e contestazione al trasgressore e all'obbligato in solido.

Art.7 Rapporto all'Autorità competente

La struttura cui appartiene il soggetto che ha accertato la violazione deve successivamente inoltrare all'Autorità di cui al precedente art. 3, rapporto ai sensi dell'art. 17 della legge n.689/1981.

Il rapporto, completo del verbale di accertamento e contestazione e dei suoi allegati (eventuali rilievi fotografici, rapporti di prova, etc.), deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, con l'indicazione delle violazioni accertate, degli autori delle stesse, degli eventuali obbligati in solido e la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, nonché ogni eventuale chiarimento utile. Al rapporto devono essere allegati eventuali documenti utili alla ricostruzione del percorso di accertamento.

Ove tutti gli elementi necessari siano già contenuti nel verbale di accertamento e contestazione e relativi allegati, redatti anche con lo scopo di fornire, alla stessa Autorità, la prova dell'avvenuta notifica al trasgressore ed al responsabile in solido, la redazione e la trasmissione di tale rapporto può essere omessa, a seguito di interlocuzioni con l'Autorità di cui al precedente art. 3.

Negli allegati 3 e 4 vengono proposti schemi di esempi per la redazione e la trasmissione del citato rapporto.

Art.8 Scritti difensivi

Contro l'accertamento della violazione, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione, il trasgressore e gli altri soggetti obbligati possono far pervenire all'Autorità Competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti, nonché inoltrare richiesta di essere sentiti dalla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 18 della legge n.689/1981.

L'Autorità Competente, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, per valutare se l'accertamento è fondato.

Per questa attività può richiedere la consulenza dei medesimi ispettori che hanno effettuato l'accertamento, quindi se ritiene fondato quanto contestato, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento (ordinanza – ingiunzione); altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola all'Ente o organo che ha redatto il rapporto.

Art.9 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571.

Allegato 1 - Schema del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa
(Legge 24.11.1981, n. 689)

| | |
|---|---|
| TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO | Identificazione del trasgressore e dell'obbligato in solido (Indicare se esistono eventuali deleghe di funzioni) |
| PERCORSO DI ACCERTAMENTO | <p>Inquadramento generale delle singole attività di accertamento ambientale riferite a singoli atti autorizzativi ed a disposizioni e norme ambientali vigenti.</p> <p>Distinguere tra i seguenti casi.</p> <p>1) Accertamento diretto durante la visita in loco e contestazione immediata. Indicare data, ora, luogo dell'accertamento, generalità dei soggetti accertatori (qualifica, nome, cognome, ente di appartenenza), circostanziare l'accertamento eseguito facendo riferimento, se necessario, ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegati al verbale.</p> <p>2) Accertamento successivo alla visita ispettiva in loco e contestazione differita tramite notificazione della violazione. Indicare le ragioni per le quali non è stata effettuata la contestazione immediata. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato (indicare l'attività ispettiva svolta in loco, i relativi verbali, sopralluoghi, rilievi fotografici, eventuale acquisizione in copia di documentazione tecnica, approfondimenti successivi, eventuali informative ad altri enti). Identificare in modo univoco la data dell'accertamento, inteso come momento in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi per valutare la condotta sanzionabile in via amministrativa. Nel caso di invio di informativa con proposta di diffida all'AC la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</p> <p>3) Accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio. Fornire una descrizione dettagliata del percorso di accertamento effettuato, indicando la documentazione da cui si è originata l'identificazione della possibile violazione e gli eventuali successivi approfondimenti che hanno portato alla conclusione dell'accertamento (richiesta di chiarimenti al Gestore, interlocuzioni con altri enti pubblici, eventuali visite straordinarie, etc.). Indicare in modo univoco la data dell'accertamento. Nel caso di invio di informativa con eventuale proposta di diffida all'AC la data del protocollo di invio costituisce la data di accertamento dell'illecito amministrativo.</p> |
| NORMA VIOLATA | Indicazione delle specifiche norme violate, con relativi articoli, e sanzioni amministrative pecuniarie previste. |
| DETTAGLIO DELLA VIOLAZIONE | Descrizione dettagliata del fatto costituente illecito con riferimento allo stato di luoghi accertato e alle prescrizioni di AIA violate |
| CONTESTAZIONE | <p>Indicazione del momento e delle circostanze in cui è stata eseguita la contestazione.</p> <p>Distinguere tra i seguenti casi</p> <p>1) Contestazione immediata al trasgressore e/o obbligato in solido mediante redazione del verbale di accertamento e contestazione, sottoscritto dal soggetto accertatore e dal trasgressore e obbligato in solido, in caso di accertamento diretto durante la visita in loco. Evidenziare l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di sottoscrivere il verbale.</p> <p>2) Contestazione differita tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione, in caso di accertamento successivo alla visita ispettiva in loco. Indicare l'impossibilità ad effettuare nell'immediatezza la contestazione del presente verbale al trasgressore / obbligato in solido, se l'analisi degli atti e documenti, dei rilievi descrittivi e fotografici acquisiti durante l'accertamento sul posto ha comportato la necessità di successiva elaborazione, confronto e validazione, prima di giungere alla contestazione.</p> <p>3) Contestazione tramite notificazione del verbale di accertamento e contestazione in caso di accertamento successivo ad una verifica documentale in ufficio.</p> |
| NOTIFICAZIONE | Direttamente al trasgressore e/o obbligato in solido con la redazione, firma e consegna <i>brevi manu</i> del presente verbale o mediante servizio postale, notificazione Atti Giudiziari, o tramite PEC |
| AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 689/81 | <p>Prefetto competente per territorio per gli impianti di competenza statale, per gli altri impianti l'ufficio regionale o provinciale competente (art. 17 L.689/1981)</p> <p>Il soggetto accertatore deve verificare quale sia l'ufficio competente, anche per effetto di eventuali deleghe di competenza.</p> |
| SANZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO | <p>Indicazione dell'importo minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria.</p> <p>L'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 17 della L.689/1981 provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della stessa L.689/1981, contenente l'importo esatto, che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto.</p> |

| | |
|---|--|
| | Evidenziare che la legge vigente esclude la possibilità di estinzione tramite pagamento in forma ridotta. |
| MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DI SCRITTI DIFENSIVI | Ai sensi dell'art. 18 della L.689/81, ENTRO 30 GIORNI dalla data di contestazione o di notificazione del presente atto, gli interessati hanno facoltà di far pervenire scritti difensivi e documenti all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della medesima L.689/81 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. |
| SPESE DI PROCEDIMENTO | Le spese di procedimento, pari a €, (..../.), saranno dovute nel caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione da parte dell'autorità competente, secondo le modalità e i termini indicati dall'autorità di controllo. |
| DICHIARAZIONI | Indicare eventuali dichiarazioni del trasgressore e degli altri interessati cui la violazione viene contestata |
| AVVERTENZE | Il presente verbale è stato redatto in data _____ presso gli uffici del (ente e struttura di appartenenza) _____ di _____ in Via _____, a firma del sottoscritto _____ in qualità di _____. Del verbale sono stati redatti quattro originali di cui: <ul style="list-style-type: none"> - due sono notificati al trasgressore / obbligato in solido; - uno è inviato per conoscenza all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, in contestuale con il rapporto previsto dal medesimo art.17; - uno rimane agli atti dello scrivente Servizio. Il presente verbale è inviato in copia, contestualmente alla presente notifica al trasgressore e obbligato in solido: <ul style="list-style-type: none"> - all'Autorità competente ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 - all'Autorità Competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - all'Agenzia Regionale/Provinciale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente |
| NOTE | Per il seguito del procedimento il trasgressore potrà far riferimento all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 17 della L.689/81, sopra indicata. |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti. |
| VERBALIZZANTE | Indicazione dei verbalizzanti (nome e cognome, qualifica, ente di appartenenza, data, luogo e firma) |
| RELAZIONE DI NOTIFICA EFFETTUATA A MEZZO POSTALE (LEGGE N. 890 DEL 20.11.1982) | |
| Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del _____ (ente e struttura di appartenenza) _____ di _____, sita in _____ Via _____, dichiara di aver notificato il presente verbale a _____ (trasgressore) sede di _____, e a _____ (obbligato in solido), sede di _____, mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per l'inoltro all'ufficio postale identificato dal timbro in calce. | |
| Data luogo e Firma | |

Allegato 1 bis – Esempio di verbale di accertamento e contestazione

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N°

/20xx

(Sezione per l'individuazione delle modalità di accertamento della violazione)

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ alle ore _____ circa presso (nome dell'impianto), i sottoscritti (nome e cognome degli ispettori che hanno effettuato l'accertamento), in qualità di Ispettori Ambientali di _____ (denominazione ente e struttura di appartenenza), hanno verificato

_____ (circostanziare l'accertamento eseguito facendo se necessario riferimento ad eventuali atti tecnici compiuti che devono essere chiaramente richiamati ed allegato al verbale.)

(Sezione di contestazione della violazione)

Visto quanto sopra si contesta al TRASGRESSORE

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____
Domiciliato per la carica: _____

Con OBBLIGATO/I IN SOLIDO ai sensi dell'art. 6 della L.689/81

(se persona fisica)

Sig _____, nato a _____ il _____, residente a _____, in Via/Piazza _____ in qualità di _____
Domiciliato per la carica: _____

(se persona giuridica)

Ragione sociale _____, con sede legale in via / Piazza _____, Comune _____

L'aver commesso violazione di cui all'art. _____ sanzionato dall'art. _____ per aver _____ (SPECIFICARE LA VIOLAZIONE e la motivazione)

Le spese di procedimento, pari a €, (..../..) saranno dovute nel caso di emissione di Ordinanza - Ingiunzione da parte dell'autorità competente, ed il loro pagamento dovrà avvenire con le modalità di versamento di seguito indicate.

Modalità di versamento: cc/bancario a favore di presso: Indicare nominativo banca /agenzia - coordinate bancarie : IBAN IT, specificando nella casuale la denominazione della ditta e gli estremi del presente verbale oltre alla dicitura "spese di procedimento"

Termine di pagamento: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di ordinanza – ingiunzione da parte dell'autorità competente.

- Della suddetta violazione è stato informato telefonicamente il Sig.
- La suddetta violazione è stata contestata direttamente al trasgressore come prova la firma apposta in calce al presente verbale, del quale viene rilasciata copia.
- La suddetta violazione, contestata verbalmente al trasgressore, viene notificata a mezzo Raccomandata A.R. in quanto sono stati necessari ulteriori accertamenti amministrativi.
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto _____
- si provvede alla notifica per mezzo del Servizio Postale (o PEC)
- Poiché non è stato possibile contestare la violazione direttamente all'interessato, in quanto è stato necessario attendere i risultati analitici del prelievo effettuato, si provvede alla notifica per mezzo del Servizio Postale

(ELIMINARE CIO' CHE NON RICORRE)

Luogo, li

I Verbalizzanti

Ispettori.....

Allegati: (eventuali)

Seguono Avvertenze a tergo

A V V E R T E N Z E

In applicazione della legge 241/90, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, si informa che il responsabile del procedimento è il sig. _____
in qualità di _____ (inserire indicazioni)

Ai sensi della norma violata _____ (identificare l'omissione),
il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € **xxx,xx** a € **xxxx,xx**.

E' facoltà dell'autore della violazione e dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art.18 della L.689/81, di inviare entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto eventuali scritti difensivi in carta semplice e/o richiesta di essere ascoltato dal (prefetto o Dirigente dell'Autorità competente – ufficio – indirizzo _____), Responsabile del procedimento sanzionatorio.

Il Prefetto/Ente provvederà alla emissione dell'Ordinanza Ingiunzione di cui all'art. 18 della citata Legge 689/81, contenente l'importo esatto che dovrà essere pagato con le modalità specificate nel medesimo atto

R E L A Z I O N E D I N O T I F I C A

I sottoscritti Ispettori _____, del _____ (ente e struttura di appartenenza),

eseguono la notifica a mezzo di

- Direttamente all'interessato Sig. _____ alle ore _____ del _____

L' Ispettore/i

Il trasgressore/ obbligato in solido

- Con servizio Postale mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato "atti giudiziari" con avviso di ricevimento, consegnato per la spedizione all'ufficio postale di identificato dal timbro in calce. spedizione dall'ufficio Postale di _____,
- Tramite PEC all'indirizzo _____

Luogo Data,

Ispettore/i

Allegato 2 – Schema di lettera di trasmissione Verbale di Accertamento e Contestazione

Trasmissione con servizio postale,
notificazione Atti Giudiziari o tramite PEC

Al TRASGRESSORE
presso lo stabilimento
Via _____ Località

All'OBBLIGATO in SOLIDO
Sede Legale _____
Via _____ Località

Copia
(Racc. AR)

Sig. PREFETTO di _____
Ufficio Territoriale del Governo
Via _____ Località
(per impianti di competenza statale)
AUTORITA' COMPETENTE
Ufficio _____
Via _____ Località
(per impianti di competenza regionale)

All'AUTORITÀ COMPETENTE PER L'AIA
Via _____ Località

Oggetto: Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L.689/81, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n _____ del _____.

Ai sensi della L.689/81 e successive modifiche ed integrazioni, si notifica l'allegato verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa, relativo alla violazione del comma _____ dell'art. _____ del Decreto _____.

La sanzione amministrativa è irrogata da _____, che opera in qualità di Autorità Competente e al quale verrà inoltrato il rapporto previsto dall'art.17 della medesima L.689/1981.

La suddetta violazione viene notificata al trasgressore/obbligato in solido mediante:

- Poste Italiane S.p.A, Servizio notificazione Atti Giudiziari, informando in copia sia l'Autorità competente per la violazione amministrativa, sia l'Autorità Competente per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui in oggetto.
- Posta Elettronica Certificata casella xxxxx@yyyyyyy del trasgressore dichiarata dallo stesso/pubblicata nel pubblico elenco _____ e casella xxxxx@yyyyyyy dell'obbligato in solido dichiarata dallo stesso/pubblicata nel pubblico elenco _____

Responsabile del procedimento
o il Responsabile del Servizio

Allegato 3 - Rapporto ex art. 17 della L. 24.11.81 n.689

Rapporto ex art. 17 della L. 24.11.81 n.689 relativo al verbale di accertamento e contestazione con relativa attestazione di notifica violazione amministrativa protocollo _____ del _____

L'Istituto o l'Autorità Competente per il rilascio dell'AIA o l'Agenzia _____, di cui l'ISPRA o l'Autorità Competente si avvale, per effetto dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 29 *decies*, comma 3, del decreto legislativo 152/06, ha effettuato un'ispezione, presso lo stabilimento _____, nelle date _____, ai fini delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. _____ del _____.

Nel corso dell'ispezione sono stati redatti verbali di attività, in tre originali, in contestuale con la società _____ che li ha sottoscritti nella persona _____ e ne detiene copia originale.

Nel corso dell'ispezione sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica.

Ad esito della suddetta ispezione L'Istituto o l'Agenzia _____, ha prodotto un'informativa/relazione sull'esito del controllo, ai fini del procedimento di cui all'art. 29 *decies*, commi 3, 6 e 9 (e comma 5 se è stata mandata anche la relazione ispettiva), trasmessa con prot. _____ del _____ alla Autorità Competente _____ ai fini del medesimo procedimento. La nota dell'Istituto o dell'Agenzia _____ accerta talune violazioni del decreto autorizzativo sopra citato e contiene altresì proposte per l'Autorità Competente (AC).

L'AC ha fatto proprie le prime valutazioni dell'Istituto o dell'Agenzia _____ diffidando la società _____ con nota prot. _____ del _____.

Non risulta che la società _____ abbia inoltrato osservazioni al verbale di accertamento dell'Istituto o dell'Agenzia _____ prot. _____ del _____ (oppure indicare le osservazioni presentate dal trasgressore e/o obbligato in solido)

Dal summenzionato procedimento emerge la mancata osservanza di alcune prescrizioni contenute nel citato provvedimento di AIA per la società _____.

Ai sensi del comma _____ dell'art. _____ del decreto _____, la mancata osservanza delle prescrizioni dell'AIA costituisce violazione soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

L'Istituto o l'Agenzia _____ pertanto ha redatto apposito verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa e lo ha trasmesso alla società _____ presso la sede dello stabilimento produttivo di _____ e presso la sede societaria di _____.

In base al comma _____ dell'art. _____ del decreto _____, la sanzione amministrativa, da euro _____ fino a euro _____, è irrogata ai sensi della legge 689/81 dal Prefetto di _____ (in caso di impianti di competenza regionale indicare l'ufficio competente), in qualità di Autorità Competente, al quale è trasmesso il presente rapporto previsto dall'art.17 della medesima legge.

Costituiscono parte integrante del presente rapporto i seguenti allegati, inoltrati per via informatica, in copia che si dichiara conforme all'originale:

1. Notifica verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa protocollo n. _____ del _____ (___ pagine) e relativi x allegati;
2. avvisi di ricevimento postali/PEC della notificazione atti giudiziari (___ pagine);
3. nota prot. _____ del _____, quale prima informativa/relazione sull'esito del controllo, ai fini del procedimento di cui all'art. 29-*decies*, commi 3, 6 e 9 (eventualmente comma 5) del DLgs.152/06, con relativi allegati (verbali di ispezione, etc.) (___ pagine);
4. diffida inoltrata ai sensi del decreto legislativo 152/06, art. 29-*decies* comma 9 dall'Autorità Competente con prot. _____ del _____ (___ pagine);
5. altro _____

Responsabile del procedimento
o il Responsabile del Servizio

Allegato 4 - Schema trasmissione Rapporto ex art.17 L.689/81

Sig. PREFETTO di _____
Ufficio Territoriale del Governo
Via
protocollo.pref_@pec.interno.it
(per impianti di competenza statale)

o AUTORITÀ COMPETENTE
(per impianti di competenza regionale)

Copia All'AUTORITÀ COMPETENTE PER L'AIA
Via _____ Località

Oggetto: Trasmissione Rapporto ai sensi dell'art.17 della L. 24.11.81 n.689 relativo al verbale di accertamento e contestazione con relativa attestazione di notifica violazione amministrativa, ai sensi dell'art.14 della L. 24.11.81 n.689, connessa all'inosservanza di alcune prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. _____.

Ai sensi dell'art.17 della Legge n.689 del 24/11/1981, si trasmette per il seguito di competenza, ai sensi del comma _____ dell'art. ___ del Decreto _____, l'allegato rapporto in merito alle violazioni contestate alla società _____ con il verbale di accertamento n. _____ del _____. Il rapporto allegato consta di _____ pagine di testo e di _____ documenti allegati, per un totale di _____ pagine.

Responsabile del procedimento
o il Responsabile del Servizio